



Regolamento

Il richiedente del carnet de passages en douane (in seguito CPD), legittimato ad esserlo in quanto proprietario del veicolo in oggetto o conducente debitamente ed espressamente autorizzato dal proprietario, dichiara di conoscere e riconoscere che:

1. L'ACS si assume il ruolo di garante presso le autorità doganali per questa fattispecie.
2. Di conseguenza, il richiedente s'impegna:
 - a) a reimportare il veicolo nel paese d'immatricolazione, o in cui è stato rilasciato il presente CPD, entro il periodo di validità del CPD stesso (1 anno);
 - b) a non affidare la guida del veicolo, su strade pubbliche aperte al traffico, a terze persone residenti nel Paese d'importazione temporanea. Non ne sono inoltre consentiti il prestito, il pegno, la vendita o il trasferimento di proprietà in genere (alienazione);
 - c) ad assumersi ogni responsabilità, nonché eventuali oneri derivanti da tasse e spese doganali relative ad un uso improprio del CPD;
 - d) ad assumersi ogni responsabilità riconducibile ad un uso improprio del CPD da parte di terze persone e ad avvisare immediatamente l'ACS in caso di perdita del presente documento doganale, furto, confisca del veicolo o incidente, sia in patria sia all'estero;
 - e) in caso di perdita del CPD, a prendere atto che i costi doganali per il rimpatrio del veicolo, così come ogni responsabilità che ne possa derivare, sono a carico suo. Inoltre, il deposito di garanzia non verrà rimborsato;
 - f) a non effettuare o far eseguire modifiche al veicolo dopo il rilascio del CPD;
 - g) a provvedere personalmente alla restituzione del CPD prima di vendere il veicolo o apportarvi modifiche di sorta. Il richiedente s'impegna inoltre a procedere allo stesso modo prima di trasferire il proprio domicilio in uno dei paesi per i quali il presente documento doganale è valido;
 - h) ad informare immediatamente l'ACS a proposito di un eventuale cambiamento di domicilio;
 - i) a prendere atto che il CPD è da restituire all'ACS al massimo 3 mesi dopo la sua scadenza;
 - j) a non apportare, o far apportare, alcuna modifica al CPD;
 - k) a prendere atto che il prezzo d'emissione non può essere rimborsato per CPD non utilizzati;
 - l) a riconoscere come luogo giurisdizionale la sede dell'amministrazione centrale dell'ACS di Berna per tutte le controversie legali direttamente o indirettamente legate al CPD;
 - m) a prendere atto che se il CPD non viene riconsegnato all'ACS entro 5 anni dalla sua scadenza, scatteranno i termini di prescrizione e il deposito di garanzia verrà trattenuto;
 - n) a prendere atto che il CPD è intestato ad una singola persona per un singolo veicolo;
 - o) a prendere atto che il CPD viene rilasciato unicamente previo il versamento di un deposito di garanzia all'ACS o una fideiussione solidale presso una banca svizzera.
3. Con questo impegno, cui viene conferito carattere di procura generale, il richiedente autorizza l'ACS a intraprendere tutte le azioni e le misure che dovesse ritenere necessarie sia per evitare un reclamo doganale, sia per ottenere un annullamento del CPD.
4. Inoltre, il richiedente certifica che:
 - a) né egli medesimo né il detentore del veicolo sono domiciliati in uno dei paesi per i quali è valido il presente documento doganale;
 - b) le indicazioni e le specifiche indicate a tergo sono corrispondenti al vero;
 - c) ha letto e accettato le condizioni generali di emissione della FIA (<https://www.fia.com/cdp-terms-and-conditions>).